



L	18
M	19
M	20
G	21
V	1 22
S	2 23
D	3 24
L	4 25
M	5 26
M	6 27
G	7 28
V	8 29
S	9 30
D	10
L	11
M	12
M	13
G	14
V	15
S	16
D	17

Con Regal Comando per Segreteria di Grazia, e Giustizia degli S. del corrente mese di Giugno mi viene imposto quanto segue.

Dalla Real Segreteria di Stato, Affari Esteri, Marina, e Commercio mi vien significata la seguente Sovrana Determinazione.

Nel Congresso di Stato tenutosi il 17. del passato Maggio unanimemente si convenne di dovere il Re Nostro Signore con tutta la possibile energia difendere la Religione, lo Stato, le fozze, e la vita de' suoi amatissimi Sudditi da comuni nemici minacciate, e che per ottenere quello oggetto necessitando contribuzioni straordinarie per le spese, che occorrono per lo mantenimento della Guerra, senza gravarli la gente povera, e che nulla possiede, si avrebbero potuto sottoporre al pagamento della Decima le rendite di quei beni fondi, e di quei Capitali, che non sono a pesi pubblici sottoposti. Or avendo la M.S. trovato questo sentimento analogo al più giusto, e fin principj di pubblica economia, ed uniformemente a quanto si è altre volte in simili occasioni praticato per sopplirli alle straordinarie spese, che bisognano per lo mantenimento della Guerra, è venuto a risolvere, e comandare.

I. Che da oggi innanzi, e fino ad altra nuova Sovrana risoluzione si debba corrispondere la decima delle rendite dei Terreni siti nell'Agro Napolitano, e di quei fondi ancora, che i Napolitani stessi possiedono nell'Agro Averfano, o in Territorio di altre circoscrizioni Universitarie, che fatto promise con Napoli, senza derogarsi alle grazie per tale effetto ai Napolitani accordate, a motivo che trattasi ora di un peso temporaneo, e straordinario, appunto come si praticò in occasione del donativo per il tremoto di Calabria.

II. Che allo stesso peso della decima debbansi sottoporre le rendite delle partite di Fiscali, Adoc, ed Arrondamenti, tanto se siano di Corte, quanto di Città, e tanto se si possiedono in proprietà, quanto a titolo di semplice assegnamento, menochè per le partite, che si trovano concesse in Fondo, per le quali procederà la M.S. Sua altro convenienti disposizioni.

III. Che la stessa decima venga esatta altresì su tutte l'altre rendite, e frutti civili, come sono i Censi così riservati, redimibili, o irredimibili, quanto consegnativi, gli interessi di tutti i mutui, e le prestazioni vitalizie, che nascono da qualunque disposizione, o contratto, eccettuando si però da questa specie di beni tutte le rendite, ed i Capitali, che altronde sono sottoposti a pubblici pesi di tutta capitale, non dovendo essere di doppio peso gravati, giacchè è mente della M.S., che contribuiscono ora ai bisogni dello Stato quei beni, che non hanno finora sofferto il peso pubblico del Catasto.

IV. Che l'oneroso peso della Decima sulle indicate rendite civili debba soffrirsi da chi a qualunque titolo le percepisce, e non già dal debitore, fuori che per coloro, che sono debitori al Regio Fisco per restituzione di prezzo dei fondi venduti loro dalla Intendenza degli Allodiali, con doverli essi, e non già il Fisco Allodiale pagare la Decima di sopra ordinata, essendo in di loro libertà di gravarli, quando vogliono, di un tal peso, con soddisfarlo il dovuto residuo del prezzo.

V. Per lo pronto, sollecito, ed esatto adempimento di questa Sovrana Volontà, e per quanto occorre praticarsi rispetto alla esazione delle forecennate nuove contribuzioni, comanda la M.S. che resti destinata Vostra Signoria Illustrissima, la quale faccia da Delegato, e da Commissario generale per sì fatto ramo nella stessa guisa, e con le stesse facilità, che le furono accordate per la esazione del contributo sulle once immuni dei beni Ecclesiastici, con doverli avvalere dei Razionali di Camera Letizia, e Vandas per tutto quello che possa occorrere per la economia di tale disimpegno.

VI. A tale effetto vuole la M.S., che per la esazione della Decima sull'Agro Napolitano, e su i fondi, che i Napolitani possiedono

nell'Agro Averfano, o in territorio di altre circoscrizioni Universitarie che fossero promise con Napoli, si rettifici da Vostra Sig. Illustrissima, la tassa fatta dai Deputati del Donativo per lo tremoto di Calabria; ma che si cominci frattanto da ora terzatamente la esazione giusta quel ripartimento non già alla ragione del fette per cento allora fissata, ma bensì al dieci per cento.

VII. Che la esazione della Decima sulle partite di Arrondamenti Fiscali, ed Adoc debba rispettivamente eseguirsi dai primi mandati, e dai primi terzi, che da oggi innanzi maturano, con passare V.S. Illustrissima, a chiunque convenga gli ordini corrispondenti.

VIII. E che in fine per metterli in chiaro, ed eseguirli in seguito a norma dei rispettivi contratti l'importo della Decima delle altre rendite, e frutti civili di sopra menzionati, oltre delle notizie che potrà Ella ricevere dai Banchi di quella Capitale, debba per via di pubblico Bando ordinare, che tanto i creditori, quanto li debitori di annualità di censi riservati, o consegnativi, di interessi di mutui, e di prestazioni vitalizie, come sopra, per li quali li creditori non istiano godendo assegnamenti su di partite di Arrondamenti, Fiscali, ed Adoc, fra giorni dieci rivelino l'importo dei loro rispettivi debiti a Vostra Signoria Illustrissima nella Capitale, e nelle Provincie al Commissario di Campagna per Terra di Lavoro, e per l'altre ai rispettivi Capiruota, i quali debbano riscontrare Vostra Signoria Illustrissima, sotto pena, che non rivelando i debitori fra il tempo stabilito, non solo il peso del dieci per cento debba cadere in di loro danno, ma debbano anche pagare il doppio a favore del Regio Fisco, e pagare ancora ducati cento di pena irremissibile in beneficio di coloro che vengono a denunciare il debito non rivelato.

Nel Real Nome partecipo a V.S. Illustrissima, questa Sovrana Risoluzione, perchè ne procuri l'esatto, sollecito, e scrupoloso adempimento. Palazzo S. Giugno 1796. -- Saverio Simonetti -- Sig. Presidente d'Ajello.

Ed affinchè la presente Sovrana risoluzione abbia il suo pieno effetto, e non si possa allegare qualunque causa d'ignoranza abbiamo firmato pubblicare il presente Bando, con il quale ordiniamo, e comandiamo: Che tutti li creditori, e debitori di annualità di censi, così riservati, redimibili, o irredimibili, quanto consegnativi, d'interessi di mutui, e le prestazioni vitalizie, che nascono da qualunque disposizione, o contratto, siccome vengono enunciati nel citato Real Discreto, per i quali li Creditori non istiano godendo assegnamenti su di partite d'Arrondamenti, Fiscali, ed Adoc, siano nel preciso obbligo di formare rivela distinta, lucida, chiara, ed intera, senza mancanza, nè difetto alcuno, in cui si descriva il nome, e cognome di ciascheduno loro Creditore, e rispettivamente Debitoro, coll'annualità che li corrisponde per li rispettivi loro crediti, o debiti in virtù de' contratti, con specificare ancora la Padria, il nome, e cognome del padre, che li ritrovasse morto, il nome, e cognome del Notaro, e la Curia del medesimo, e rimettere la detta rivela a Noi fra giorni dieci, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Bando, per questa Capitale, Distretti, e Casali, e nella Provincia di Terra di Lavoro al Commissario di Campagna, e nelle altre Provincie ai rispettivi Capiruota, sotto pena, che non rivelando i creditori, e i debitori tra il tempo stabilito, non solo il peso del 10. per cento debba cadere in di loro danno, ma debbano anche pagare il doppio a favore del Regio Fisco, e pagare ancora ducati cento di pena irremissibile in beneficio di coloro, che verranno a denunciare il debito non rivelato.

E perchè il presente Bando venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi nei luoghi soliti, e consueti della Capitale, Distretti, e Casali, ed in ciascuna Provincia di questo Regno, e ritorni a Noi colle debite relate. Dato in Napoli dalla Real Delegazione li 10. Giugno 1796.

NICOLA D'AJELLO.

PIETRO ALVINO SEGRETARIO.

Francesco Daniele Attuario aggiunto.

Bando si legge.

NAPOLI NELLA STAMPERIA REALE LI 14. GIUGNO MDCCXCVI.

Bando che notifica l'istituzione della imposta detta "decima" su tutte le forme di rendita. È il primo provvedimento fiscale che riguarda anche i redditi dei cittadini napoletani, fino ad allora esenti da qualsiasi tassazione. Napoli, 10 giugno 1796 - Archivio di Stato di Napoli